

REGOLAMENTO (CEE) N. 3464/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3828/85 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 253, l'articolo 258, paragrafo 2 e l'articolo 263, paragrafo 2, nonché il protocollo n. 24 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3828/85 (*) fissa a un livello massimo uniforme del 60 % il contributo accordato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ai progetti riguardanti i prodotti agricoli, finanziati in Portogallo in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (†), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (‡); che, per agevolare ulteriormente il miglioramento delle condizioni di trasformazioni e di commercializzazione, obiettivo di detto articolo, è opportuno sostituire il tasso uniforme con un tasso flessibile che consenta di maggiorare di 10 punti il contributo concesso dal Fondo per i progetti finanziati in Portogallo sulla base del predetto regolamento;

considerando che le disponibilità finanziarie del Portogallo sono assai limitate; che, data la priorità assegnata dalla Comunità all'attuazione in Portogallo delle misure forestali definite all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3828/85, conviene incentivare maggiormente gli investimenti in questo settore, portando al 70 % il tasso di cofinanziamento comunitario delle spese occasionate dall'attuazione di tali misure;

considerando che conviene prolungare da sei a otto anni l'intervento comunitario per la remunerazione dei consulenti agricoli ed estendere gli aiuti comunitari alla produzione ed al controllo del materiale vegetativo senza limitazioni di settori;

considerando che è opportuno procedere ad una valutazione del modo in cui vengono applicate le misure previste dal regolamento (CEE) n. 3828/85, nonché dei loro effetti sui problemi strutturali oggetto di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3828/85 è modificato come segue:

1) è inserito l'articolo seguente:

* Articolo 4 bis

1. Nel contesto dell'azione comune viene istituito, di comune accordo tra la Commissione e il governo portoghese, un comitato di controllo.

Il comitato è incaricato di assistere il governo portoghese, o qualsiasi altra autorità da esso designata, per garantire che l'azione comune venga condotta con efficienza.

Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Se necessario, possono partecipare alle riunioni anche i rappresentanti degli ambienti professionali interessati.

2. Allo scopo d'informare il comitato di cui al paragrafo 1, il governo portoghese trasmette ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° luglio, una relazione sullo svolgimento di tutti i programmi in corso di realizzazione. *

2) il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

* 2. Per quanto concerne le spese relative alla remunerazione dei consulenti agricoli assunti di recente, retribuiti direttamente o indirettamente dai pubblici poteri, l'intervento comunitario riguarda un periodo di otto anni di attività come consulente agricolo.

Per poter applicare in modo decrescente l'importo del rimborso per ogni consulente agricolo, devono essere applicati i seguenti coefficienti: 1,25 per il primo anno, 1,15 per il secondo, 1,05 per il terzo, 0,95 per il quarto, 0,85 per il quinto, 0,75 per il sesto, 0,65 per il settimo e 0,55 per l'ottavo anno. *

3) il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

* — la creazione e lo sviluppo d'aziende riconosciute per la produzione e la moltiplicazione di sementi e per la produzione del materiale vegetativo di qualità certificata; *

4) il testo dell'articolo 21, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

* 2. A titolo del presente regolamento, il contributo del Fondo previsto all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 355/77 può essere maggio-

(*) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 5.

(**) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(***) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.